

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: proroga di un anno del periodo agevolato

di Giovanna Greco

Con la **Manovra correttiva 2017** le agevolazioni delle **start up innovative** sono state prorogate di un anno. Infatti, è stato eliminato lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di **start up** innovativa (5 anni) e la durata massima dell'intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni). In tal senso, **è stato prorogato da 4 a 5 anni il limite temporale dei benefici previsti dalla normativa in vigore a favore delle società start up.**

La norma specifica che **non sono interessate dall'estensione temporale le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della L. 221/2012**, le quali **rimangono** quindi **assoggettate ai limiti temporali di cui all'articolo 25, comma 3**, ossia: 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, se la **start-up** innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.

La modifica approvata è stata apportata in **coerenza** con quanto disposto dal comma 11-ter dell'articolo 4 del Decreto *Investment Compact* che ha incrementato di un anno, da 4 a 5, il periodo di tempo dalla data di costituzione delle società entro il quale poter essere considerate **start up** innovative. Lo sfasamento temporale esistente aveva infatti generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato. Non era, infatti, ben evidente se le agevolazioni potessero essere godute per i primi 4 anni e non nel quinto anno. I dubbi sono stati superati con la modifica approvata.

Con la proroga di un anno del periodo di applicazione del regime agevolativo **le start up innovative hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale.** Inoltre, le **start up** innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.a., come:

- la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti;
- la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;
- l'offerta al pubblico di quote di capitale;
- la remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.

Alle **start up** innovative **non si applica la disciplina delle procedure concorsuali.** Esse sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento.

Si ricorda che l'articolo 57, comma 3, della Manovra correttiva ha previsto l'adeguamento, da 4 a 5 anni dalla data di costituzione di una *start up* innovativa, del periodo di applicazione delle disposizioni in materia di **rapporto di lavoro** di cui all'[articolo 28 del D.L. 179/2012](#).

La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start up* innovativa è costituita da una **parte fissa**, che **non può essere inferiore al minimo tabellare previsto**, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una **parte variabile**, composta dalle voci collegate all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri parametri concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Peraltro, il successivo comma 8 prevede che ai **contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** è concessa la possibilità di definire i criteri per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società *start up*.

È il caso di evidenziare che il processo di allineamento tra le diverse tempistiche dettate per le *start up* innovative tuttavia non è completo. Resta infatti **fissato a 4 anni il termine indicato al comma 3 dell'articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs act), il quale prevede alcune deroghe specifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato disciplinati nello stesso articolo 21**. Ai sensi del comma 1, in particolare, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi indipendentemente dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse maggiore il contratto si **trasforma** in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio della sesta proroga. Il successivo comma 2 stabilisce che nel caso in cui il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ossia 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Così come disposto **dal comma 3 del D.Lgs. 81/2015, i suddetti limiti previsti per le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine non si applicano alle imprese start up innovative per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società** ossia per il più limitato periodo previsto dal comma 3 dell'[articolo 25 del D.L. 179/2012](#) per le società già costituite. Tale periodo di 4 anni non è stato toccato nel corso del percorso di conversione della Manovra correttiva. In definitiva, quindi, **non è del tutto chiaro** se la *start up* innovativa possa applicare le deroghe relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato solo per i primi 4 anni di vita e non nel quinto.

